



**INDIRIZZI E DIRETTIVE  
DELLA PROVINCIA  
RELATIVI ALL'APPLICAZIONE  
DELL'ART.17 COMMA 5  
DELLA L.R. 56/77**

MARZO 2018



# INDIRIZZI E DIRETTIVE DELLA PROVINCIA RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 e s.m.i.

*Documento a cura del gruppo di lavoro formato dai consulenti incaricati Pier Carlo Barale, Claudio Demaria, Giacomo Doglio, Enrico Martinetti, Piero Golinelli e dai funzionari del Servizio Assetto del Territorio Enzo Fina, Francesca Solerio e Tiziana Zurletti - luglio 1999*  
**APPROVATO CON D.G.P. N. 703 DEL 31.08.1999**

***Ufficio Pianificazione***  
*1° Aggiornamento – luglio 2011*  
*2° Aggiornamento – marzo 2018*

# INDICE

1.	PRESENTAZIONE.....	pag.	5
2.	LA GARANZIA DELLA REGOLARITA' DELL'ITER PROCEDIMENTALE.....	pag.	6
3.	LE VARIANTI PARZIALI RIGUARDANO SOLO PIANI VIGENTI.....	pag.	7
4.	IL CONTENUTO FORMALE DELLE VARIANTI.....	pag.	8
5.	SULLA MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE.....	pag.	9
6.	NECESSITA' IN MERITO AL PRONUNCIAMENTO DELLA PROVINCIA .....	pag.	10
7.	LA VERIFICA DEL CONTENUTO FORMALE DELLA VARIANTE.....	pag.	12
8.	LA VERIFICA DELLA VARIANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA.....	pag.	14
9.	RILIEVI IN ORDINE ALLA VARIANTE PARZIALE.....	pag.	16
10.	OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA.....	pag.	17
11.	MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL PRONUNCIAMENTO DI LEGGE E DELLE OSSERVAZIONI.....	pag.	20
12.	L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.....	pag.	22
13.	SULLA DECADENZA DELLA VARIANTE .....	pag.	23
14.	APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI.....	pag.	24
15.	TERMINI TEMPORALI FISSATI DAL COMMA 7 DELL'ART. 17 L.U.R. ....	pag.	25
16.	PRESENZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 9-bis L.R. 56/77 .....	pag.	27

17.	PRECISAZIONI IN ORDINE A: CONTIGUITA' DELLE AREE - OPERE DI URBANIZZAZIONE - TUTELA DEGLI AMBITI INDIVIDUATI AI SENSI ART. 24..... pag.	28
18	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA .....pag.	32
ALLEGATO		
	CONTENUTI E MODALITA' DI INVIO DELLE VARIANTI PARZIALI.....pag.	34

## 1. PRESENTAZIONE

La legge regionale 29 luglio 1997, n.41, di modifica dell'art. 17 della LR 56/77, aveva istituito le "varianti parziali" ai piani regolatori generali ed aveva disciplinato in dettaglio il procedimento che occorreva seguire per addivenire alla loro approvazione.

La successiva LR 1/2007, che aveva istituito le conferenze di pianificazione per l'approvazione delle varianti strutturali ai PRG, aveva introdotto lievi modifiche all'art. 17 della 56/77 in merito alle varianti parziali.

Con la L.R. 3/2013 è stata modificata la L.R. 56/77 e, nello specifico, sono stati modificati i contenuti dell'art. 17 "Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale" e la successiva LR 17/2013, al capo II, artt. 2-8, ha introdotto ulteriori modifiche inerenti il processo di valutazione ambientale strategica

Con il presente documento si intendono pertanto aggiornare le modalità che saranno seguite dalla Provincia nell'ambito dei compiti alla stessa affidati dalle leggi regionali citate, e suggerire ai Comuni le procedure ritenute legittime ed opportune, al fine di conseguire i risultati per i quali la legge citata é stata emanata. Ciò, in termini ragionati e motivati, mantenendo l'azione interpretativa tuttora necessaria, non essendo ancora in presenza di un regolamento regionale, con riferimento alle questioni che più frequentemente insorgono secondo l'esperienza finora intervenuta.

Il presente documento ribadisce la volontà di non costituire, dunque, una circolare applicativa, atto che esula dalle competenze della Provincia, bensì di confermarsi strumento di chiarificazione e di collaborazione con i Comuni, inteso a rendere trasparente, efficace e semplice l'attività degli Enti interessati dalle varianti parziali.

## 2. LA GARANZIA DELLA REGOLARITA' DELL'ITER PROCEDIMENTALE

La legge regionale ha introdotto e disciplinato in dettaglio, per le varianti parziali, una particolare procedura, espressamente normata in tutti i suoi "passaggi" fino alla conclusione.

Si ha quindi modo di ritenere che nel procedimento di formazione delle varianti parziali non sia necessaria l'applicazione della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Al fine però di evitare equivoci, oppure l'insorgere di questioni di carattere formale, che potrebbero tradursi in ricorsi giurisdizionali fondati sull'asserita non osservanza della L.241/1990, e considerato che la giurisprudenza tende a dare sempre maggiore ampiezza di applicazione a tale normativa, la Provincia ritiene opportuno continuare a dare attuazione alle modalità procedurali finora seguite.

Si continuerà pertanto ad indicare, nella lettera che viene inviata ai Comuni quando presentano varianti parziali, il nominativo del responsabile del procedimento, nonché la data in cui la richiesta é pervenuta all'Ufficio, e dalla quale decorrono i termini di legge; in concreto, si intenderà che la data anzidetta sia quella in cui la pratica, pervenuta completa dal Comune, viene protocollata dalla Provincia; il giorno successivo all'avvenuto protocollo sarà il primo giorno di decorrenza dei termini predetti.

### 3. LE VARIANTI PARZIALI RIGUARDANO SOLO PIANI VIGENTI

Le varianti parziali possono essere deliberate e quindi trasmesse alla Provincia per l'iter di legge soltanto se riferite a Piani Regolatori Generali - Comunali o Intercomunali - vigenti, con esclusione quindi dei P.R.G. "in itinere" o delle varianti "in itinere" relative agli stessi.

Non vi é dubbio su questa interpretazione, che non é restrittiva, ma conforme all'intero contesto normativo.

Possono peraltro essere adottate varianti parziali qualora sia in itinere una variante strutturale sempre che gli oggetti della variante parziale siano riferiti ad aspetti del P.R.G. vigente non interessati da quella strutturale.

Analogamente possono essere adottate varianti parziali contestualmente a varianti strutturali purché le prime non interferiscano con le seconde, riguardino cioè oggetti diversi del P.R.G. vigente.

#### 4. IL CONTENUTO FORMALE DELLE VARIANTI

La variante parziale è ad ogni effetto, sia formale che sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la vigente pianificazione comunale.

Occorrono perciò, pur tenendo conto della sua minore importanza in rapporto alla variante "strutturale", ed al suo diverso e più semplice iter procedimentale, contenuti minimi di forma, di documentazione, di indicazione normativa e descrittiva, di indicazioni planimetriche, che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della stessa.

Quindi, la variante parziale deve essere redatta con gli elaborati richiesti per le varianti strutturali. In relazione a tali elaborati illustrativi, la legge regionale non indica in dettaglio ciò che dovrà essere prodotto con la delibera di adozione della variante.

Pertanto lascia spazio al Comune, in sede di preparazione della variante ed alla Provincia, che deve poter effettuare la sua valutazione - circoscritta ai tre aspetti di competenza - su una documentazione che sia idonea e sufficiente allo scopo.

Occorre pertanto che la variante sia stata approntata da un redattore ingegnere od architetto o laureato in urbanistica abilitato a redigerla ed a sottoscriverla, in quanto l'attività di pianificazione è riservata ai tecnici laureati e non è consentita a quelli diplomati. Ciò deriva dalla delicatezza e complessità di tale compito, che deve essere affidato a chi abbia svolto un corso di studi universitario, con particolare riferimento alla materia urbanistica.

Sotto questo profilo formale sono univoche e costanti le pronunce giurisprudenziali.

Per quanto attiene agli atti da ritenere necessari, questi devono essere idonei a fornire le dovute indicazioni circa il contenuto della variante, che deve essere ben espresso in modo formale ed analitico nella relazione illustrativa, e confermato negli elaborati planimetrici.

Pertanto, di norma, occorrono gli stessi documenti necessari per la variante "strutturale", semplificando però quando si tratti di variante di minima portata, ma senza pregiudicare la comprensibilità di quanto è oggetto della procedura.

## 5. SULLA MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE

La motivazione deve essere esclusivamente quella del pubblico interesse concreto ed attuale ad assumere la variante, ancorché la stessa, come frequentemente accade, abbia origine da istanza di privati.

Questa è ipotizzabile in via propulsiva, ma ne deve essere attentamente valutata dal Comune la compatibilità con i principi informatori del Piano.

La motivazione della variante é infatti determinante al fine di evitare vizi di legittimità e di conseguenza al fine di dare origine a provvedimenti che non appaiano legittimi già nel loro contenuto iniziale.

La motivazione dell'intervenuta formazione della variante é necessaria, e deve essere completa ed esaustiva, con particolare riferimento al pubblico interesse che si intende perseguire con tale atto, e con attento riferimento alla proposta di modifica in relazione al contenuto della vigente pianificazione che deve essere modificata con quella variante.

La documentazione della variante deve essere idonea a far comprendere lo stato attuale della pianificazione, sia a livello cartografico che normativo; dovranno altresì essere indicate, sempre in modo completo e comprensibile, le modifiche oggetto delle varianti, sia a livello cartografico che normativo.

Ovviamente, la relazione illustrativa deve descrivere chiaramente le modifiche e le relative motivazioni, e deve trattare tutte le modifiche introdotte al Piano vigente.

In sostanza, quando, con una sola variante, si intendono operare più modifiche, utilizzando, per economia documentale e procedurale, un solo procedimento, occorre operare una chiara suddivisione ed enunciazione delle diverse variazioni, badando alla piena rispondenza fra cartografia e relazione, nel senso che le stesse debbono essere strettamente collegate, per consentire una analisi agevole, senza confusioni e soprattutto senza omissioni.

## 6. NECESSITA' IN MERITO AL PRONUNCIAMENTO DELLA PROVINCIA

La Provincia deve poter comprendere gli aspetti da valutare, che, ai sensi dell'art. 17 della LR 56/77, come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, riguardano: le condizioni di classificazione come parziale della variante, il rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17, nonché la compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale o con i progetti sovracomunali approvati ed anche gli aspetti ambientali per esprimere il proprio contributo in caso di attivazione del processo di VAS contestuale alla variante. (cfr. paragr. 18)

Si sottolinea che l'art. 17 impone al Comune nella delibera di adozione: al comma 2, di "autocertificare" la **conformità** della variante parziale con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché con i piani settoriali; al comma 7, di elencare puntualmente le **condizioni** per cui la variante è classificata parziale (**lettere da a) ad h)** del comma 5) e di inserire una *prospetto numerico da cui emerge la capacità insediativa residenziale, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie assentiti in deroga.*

Inoltre, al comma 6 prevede, nel caso in cui le modifiche di variante riguardino nuove previsioni insediative, che gli elaborati comprendano una **tavola schematica delle urbanizzazioni** primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.

Qualora gli oggetti di variante non riguardino nuove previsioni insediative o prevedano modifiche che non richiedano la verifica dei parametri sopra citati, è opportuna una precisazione nella deliberazione comunale.

La Provincia, deve infatti avere gli elementi per potersi pronunciare sulle condizioni di classificazione e sul rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 17, nonché per verificare che la variante parziale non contrasti col Piano territoriale provinciale o con progetti sovracomunali approvati.

Si ricorda che per "progetti sovracomunali approvati" (naturalmente, in quanto noti alla Provincia stessa), si intendono quelli dotati almeno di approvazione a livello di progetto preliminare di cui alla vigente legislazione sui lavori pubblici, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi di programma o di altri analoghi atti di concertazione. Occorre quindi che non ci si trovi in presenza di meri intenti, ancorché supportati da progetti in effetti già redatti a livello tecnico, e che - di contro - si sia in presenza di una qualche espressione formale di volontà del soggetto "sovracomunale" titolare del progetto, che faccia proprio il progetto stesso, in tali termini "approvandolo"; si ritiene sufficiente il progetto preliminare.

Ove esistano piani o progetti sovracomunali nei termini sopra indicati, si raccomanda ai Comuni - anche ai fini collaborativi - di fornire l'illustrazione richiesta dal contenuto della variante, nella relazione che accompagna la variante parziale.

## 7. LA VERIFICA DEL CONTENUTO FORMALE DELLA VARIANTE

La Provincia, deve poter comprendere appieno il contenuto formale, letterale e sostanziale delle stesse per il pronunciamento di competenza.

Deve perciò accertare che, sotto il profilo procedimentale, la variante sia tale, e non può procedere nella valutazione in assenza della avvenuta verifica di tali requisiti essenziali.

Verranno pertanto restituite ai Comuni:

- le richieste di variante non sottoscritte da tecnici abilitati alla pianificazione, affinché siano redatte con l'intervento professionale di legge;
- le richieste di variante sprovviste della documentazione idonea a comprendere la situazione attuale di P.R.G.C. e quella che si intende conseguire con la variante;
- le richieste di variante nella quali si verifichi la mancata rispondenza tra la documentazione inviata e quella elencata in delibera. Si tratta, in questi casi, di una vera e propria "irricevibilità" della variante, per carenza di elementi ritenuti essenziali.

Inoltre, la Provincia riterrà improcedibile la variante, in quanto atto non conforme alle disposizioni di legge per mancanza di uno o più elementi essenziali che la identificano chiaramente come parziale, nelle circostanze seguenti:

- nel caso in cui nella deliberazione comunale non sia contenuta la puntuale elencazione di tutte le condizioni richieste per le varianti parziali o non sia inserito il prospetto numerico della capacità insediativa residenziale o non siano inseriti, nel caso in cui le modifiche di variante lo richiedano, i prospetti da cui emerge il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), ed f) sopra indicate.

In questi casi sarà motivata l'impossibilità di considerare la documentazione inviata come idonea per far iniziare il sub-procedimento di competenza della Provincia. In tali situazioni, dunque, non si pone alcun problema di "sospensione" o di "interruzione" dei termini: la Provincia non accoglie la richiesta di parere del Comune, per la ragione sopra enunciata.

Ove invece la documentazione sia idonea a far iniziare il sub-procedimento provinciale (perché sottoscritta correttamente, formata da atti certi perché quanto meno

autenticati, idonea a far comprendere le situazioni di P.R.G. anteriore e conseguente alla variante), ma - ciò nondimeno - la documentazione stessa sia caratterizzata da gravi carenze che comunque in fase istruttoria non consentono alla Provincia di esprimere il suo parere con adeguata conoscenza delle realtà e con piena coscienza, allora il responsabile del procedimento e dell'istruttoria invierà al Comune una richiesta motivata di integrazione degli atti, chiaramente specificando quale integrazione occorra.

Il termine gravante sulla Provincia deve in tal caso essere considerato interrotto: esso prenderà nuovamente a decorrere (ripartendo "da zero") l'indomani della ricezione - e del protocollo - della documentazione integrativa.

Si veda sul tema anche il successivo paragrafo 15.

Ove da parte del Comune non venga dato, o venga dato solo in parte, adempimento, la variante verrà restituita, se non sarà ritenuto possibile procedere all'istruttoria in assenza della documentazione mancante o di quella inviata ove ancora insufficiente.

Appare del resto evidente l'interesse del Comune a far pervenire alla Provincia varianti parziali espresse da una completa e chiara documentazione, che consenta un'agevole e rapida istruttoria ed una pronta pronuncia provinciale.

Ed è evidente il fatto che, al fine di potersi esprimere in piena consapevolezza e legittimità, la Provincia deve trovarsi di fronte ad una variante idonea anche sotto l'aspetto formale, che veramente possa definirsi tale.

Il controllo formale rappresenta perciò un adempimento dovuto: la Provincia ritiene opportuno evidenziare, nel presente documento, i criteri ai quali si attiene per l'esame delle richieste sotto questo profilo.

## 8. LA VERIFICA DELLA VARIANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA

La variante parziale viene approvata in sede comunale: la mancata richiesta del parere di competenza della Provincia ne impedisce però l'approvazione.

La Provincia si pronuncia sulle condizioni di variante parziale e fornisce il proprio contributo in caso di contestuale attivazione del processo di VAS, entro 45 giorni dal ricevimento della delibera comunale di adozione della variante parziale. Se la Provincia non si esprime nei 45 giorni anzidetti, è previsto il silenzio-assenso.

La deliberazione comunale di approvazione della variante deve richiamare il parere espresso o l'intervenuto silenzio-assenso della Provincia.

Qualora la Provincia ritenga la variante compatibile solo subordinatamente a precise indicazioni, e/o formuli osservazioni in merito alla classificazione della variante o rispetto ai parametri di legge, la delibera comunale di approvazione deve dare atto del recepimento di tali indicazioni.

Ove ciò non avvenga, ci si trova di fronte ad una variante che non ha avuto il parere obbligatorio e vincolante della Provincia sugli aspetti alla stessa demandati. Essa non può quindi produrre legittimamente effetti.

Nel caso in cui il Comune non intenda recepire, nella delibera di approvazione, le indicazioni espresse dalla Provincia in merito agli aspetti alla stessa demandati, la variante non può proseguire il suo "iter".

Se il Comune intende insistere sulla propria linea, in contrasto con le indicazioni espresse dalla Provincia, può richiedere un nuovo parere, motivando adeguatamente tale richiesta.

Sussiste la possibilità, per il Comune, di richiedere modifiche alle indicazioni espresse nel parere condizionato, sì da far riesaminare la situazione alla Provincia, che già si sia espressa. Questo riesame, per altro non normato in dettaglio, non è escluso dal testo della legge.

Infatti, o il Comune recepisce le indicazioni, oppure chiede un nuovo parere alla Provincia: questo è il senso della norma.

Se il Comune chiede il riesame alla Provincia e quest'ultima non recede dalle sue determinazioni, viene a mancare il parere favorevole, che è ritenuto dalla legge indispensabile perché l'adozione della variante sia legittima.

Se invece la Provincia si esprime favorevolmente sulla nuova richiesta del Comune, la variante, ottenuto il parere obbligatorio e vincolante richiesto, può essere approvata.

## 9. RILIEVI IN ORDINE ALLA VARIANTE PARZIALE

La Provincia non ha competenze dirette sulle scelte comunali relative all'assetto del territorio del Comune, ma, come detto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, è tenuta a pronunciarsi in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante e al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art.17, oltre che sulla compatibilità con il Piano territoriale provinciale o i progetti sovracomunali approvati. E' inoltre tenuta a fornire il proprio contributo in caso di attivazione del processo di VAS.

Non c'è dubbio sulla circostanza che la Provincia deve pronunciarsi sugli aspetti sopra citati.

La pronuncia potrebbe rilevare irregolarità rispetto alle condizioni di classificazione della variante o ai parametri di legge, o l'incompatibilità con il Piano territoriale o rispetto a progetti sovracomunali approvati. La Provincia ha dunque il dovere di pronunciarsi sugli aspetti sopra citati, segnalando gli eventuali casi che non rispettano le condizioni o i parametri di legge.

Inoltre, ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della LR 56/77, la Provincia, come chiunque abbia interesse, può presentare motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui sia ritenuto che la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti.

## 10. LE OSSERVAZIONI FORMULATE DELLA PROVINCIA

Chiunque vi abbia interesse, vale a dire privati, enti pubblici, portatori di interessi diffusi, può presentare al Comune osservazioni e proposte alla variante parziale adottata, anche munite di supporti esplicativi, cioè perizie, relazioni illustrative, fotografie, ecc...

Il termine entro il quale é consentito l'esercizio di tale partecipazione collaborativa va dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione della delibera di adozione della variante parziale in sede comunale.

Pertanto, anche la Provincia, indipendentemente dal controllo degli aspetti alla stessa demandati, può formulare, come ogni altro ente o privato, osservazioni e proposte, che riguardino temi diversi da quelli relativi al parere che la Provincia stessa é tenuta ad esprimere.

Contestualmente all'istruttoria per il pronunciamento di competenza, la Provincia può valutare l'opportunità di presentare osservazioni e proposte sulla variante.

La formulazione di osservazioni da parte della Provincia - lo si ribadisce - é cosa del tutto autonoma rispetto al pronunciamento di competenza e può riguardare qualsiasi aspetto rilevante urbanisticamente o giuridicamente.

Le disposizioni di legge vigenti in Piemonte in materia di osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni sono costituite:

- a) dall'art. 9 della legge urbanistica fondamentale dello Stato, legge 17 agosto 1942, n. 1150, come successivamente integrata e modificata;
- b) dall'art. 15, commi 4 e 9, della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e s.m.i;
- c) dall'art. 17, comma 7, della stessa legge regionale per quanto riguarda le varianti parziali.

La norma di legge statale (art. 9, L. 1150/1942) stabilisce che, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito per pubblicazione del piano, e quindi delle sue varianti, "possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri enti

pubblici ed istituzioni interessate". E' noto peraltro il fatto che la prassi ben presto sviluppata ha esteso in sostanza "a chiunque" la possibilità di osservare. La giurisprudenza, per parte sua, ha supportato con costanza tale prassi, affermando sempre la legittimità di osservazioni da "chiunque" presentate ed il conseguente dovere del Comune di valutare le stesse e di deciderne l'accoglimento o il rigetto; ciò, con la precisazione che le osservazioni non sono rimedi giuridici, bensì apporti collaborativi: proprio per questa loro natura è affermato il dovere comunale di valutarle, nella prospettiva (doverosa) di produrre le migliori scelte pianificatorie possibili.

Del resto, il primo comma dell'art. 9 della legge 1150/1942 prevede esplicitamente che - durante il periodo di pubblicazione - "chiunque" ha facoltà di prendere visione del piano o della variante: a nulla servirebbe invero tale conoscenza, se poi non si potesse osservare.

Le leggi regionali hanno poi fatto progredire la normativa statale di cui sopra; la legge reg. 56/1977 e smi del Piemonte, nell'art. 15, commi 4 e 9, ha formalizzato l'attribuzione a "chiunque" della facoltà di osservare ed ha aggiunto - da un lato - che, oltre che osservazioni, possono essere formulate "proposte".

Nel disciplinare le varianti parziali la legge regionale ha confermato tale attribuzione stabilendo che *"chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante"*(art. 17 c. 9).

La Provincia - come del resto chiunque altro - non ha dunque limitazioni nella proposizione di osservazioni alle varianti parziali ai P.R.G.: sia sul piano soggettivo (i ripetuti "chiunque" recati dalle leggi hanno un'evidente portata anche sui contenuti delle osservazioni), sia sul piano oggettivo, può essere formulata ad una variante parziale qualsiasi osservazione sia inerente ad aspetti che richiamano un pubblico interesse, sia attinente - ad esempio - ad una proprietà della Provincia stessa. Possono essere formulate osservazioni anche su questioni procedurali sotto il riflesso della rispondenza a legge, e quindi - per tale profilo - del pubblico interesse alla legalità.

Non derivano sostanziali limitazioni dal fatto che le osservazioni provinciali alla variante parziale debbano rispettare il principio secondo cui può osservare chiunque "ne abbia interesse", dal momento che difficilmente potrebbe essere configurata l'ipotesi di un tema

urbanistico e quindi attinente al territorio, che non tocchi affatto, per un qualche verso, gli "interessi" (non meglio definiti) degli enti territoriali ancorché diversi dal Comune.

## 11. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL PRONUNCIAMENTO DI LEGGE E DELLE OSSERVAZIONI

La legge 3/2013 di modifica della LR 56/77 e smi, non prevede più in modo esplicito il pronunciamento della Provincia mediante delibera di Giunta, ma cita che *“contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima [di adozione della variante parziale] è inviata alla **provincia** o alla città metropolitana che, entro 45 giorni si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS”*.

In analogia alle procedure finora seguite, la Provincia ritiene di continuare ad esprimere il proprio pronunciamento in merito agli aspetti di competenza mediante atto dirigenziale.

La formulazione di osservazioni ad uno strumento urbanistico comunale, essendo attività più propria della gestione e dei compiti della struttura, anziché di quella degli organi politici, viene espressa in un documento analogo a quello che caratterizza in genere le osservazioni presentate dai vari soggetti ai piani regolatori e alle loro varianti: per semplicità e chiarezza si ritiene opportuno coordinare in un unico atto tutte le determinazioni della Provincia.

Nell’atto provinciale saranno dunque riportate altre eventuali osservazioni proposte dai Settori provinciali, anche a titolo collaborativo, inerenti aspetti che richiamano un pubblico interesse o attinenti proprietà della Provincia stessa o inerenti questioni procedurali sotto il riflesso della rispondenza a legge, e quindi - per tale profilo - del pubblico interesse alla legalità.

Nella formulazione delle osservazioni rilevando la sostanza, e dunque la chiarezza e l'univocità dell'osservazione formulata potranno anche essere predisposti supporti esplicativi.

Al termine del procedimento, cioè esaurito anche il sub-procedimento di competenza della Provincia ed approvata dal Comune la variante, entro 10 giorni dall’approvazione deve

essere trasmessa alla Provincia e alla Regione la delibera di approvazione con gli elaborati di variante aggiornati.

Questo adempimento é necessario perché ambedue gli enti abbiano conoscenza dell'intero contenuto anche formale della variante approvata.

Ciò non significa che sia posto in essere un controllo di legittimità o di merito sul contenuto della variante, né da parte della Regione, né da parte della Provincia, competendo il controllo di legittimità esclusivamente all'autorità giudiziaria a seguito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

Sia la Provincia che la Regione debbono però conoscere gli atti posti in essere dal Comune nella loro completezza, con le intervenute variazioni alla pianificazione comunale vigente. Ciò, per i compiti demandati ai due Enti predetti con riguardo alla pianificazione comunale, ma anche perché le varianti devono essere note ai fini della pianificazione sovracomunale di competenza degli enti medesimi.

12. L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 58  
L.R. 56/1977

In merito all'applicabilità delle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale é da ritenersi ad ogni effetto una variante vera e propria, identica sotto il profilo del contenuto sostanziale - mirante infatti ad una sia pur lieve modifica della pianificazione comunale - a quella strutturale.

Pertanto, dalla delibera di adozione della variante parziale iniziano ad operare le misure di salvaguardia, che dispiegano il loro effetto fino alla delibera di approvazione.

Come è noto, la durata massima di legge per l'applicazione delle misure di salvaguardia é di tre anni. Poiché i tempi per la formazione e per l'approvazione della variante parziale sono necessariamente brevi, non è prevedibile che si verificano spesso le condizioni per sospendere ogni determinazione in merito ad una istanza o dichiarazione di trasformazione urbanistica o edilizia. Ove comunque ciò si verificasse, l'istanza o dichiarazione dovrebbe essere oggetto di pronuncia di sospensione di ogni determinazione, in quanto l'intervento si troverebbe in contrasto con le previsioni della variante parziale "in itinere".

### 13. SULLA DECADENZA DELLA VARIANTE

Stante la non perentorietà del termine di 30 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione della variante alla approvazione della stessa, ci si domanda se la variante possa restare "in itinere" dopo che la Provincia abbia espresso il parere, ove il Comune non provveda ad approvarla definitivamente.

Se il termine di 30 giorni di cui già si è detto in precedenza fosse ritenuto perentorio, la variante non tempestivamente approvata decadrebbe dal giorno successivo a quello fissato ex lege; poiché così non è, non si possono ipotizzare decadenze: la variante resta quindi operante in termini di salvaguardia per tre anni dalla delibera di adozione in forza dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.

14      APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DI  
PIANIFICAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE  
VARIANTI PARZIALI

La disciplina del procedimento di approvazione delle varianti parziali, formulata nel comma 7 dell'art. 17 della legge reg. 56/1977 come dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, risulta del tutto compiuta. In altre parole, nel comma anzidetto sono contenute disposizioni che regolano in ogni sua fase il procedimento in questione, dal momento dell'adozione fino alle attività successive e conseguenti all'approvazione.

La norma in esame non lascia dunque prive di regolamentazione fasi o momenti della procedura di che trattasi, tanto da rendere necessario il ricorso ad altre disposizioni di analoga finalità (quali sono quelle dell'art. 15 della stessa LR 56/1977 e s.m.i.) perché l'intero iter procedimentale risulti disciplinato.

Naturalmente, nulla impedisce al Comune di divulgare la conoscenza della variante che intende approvare, con i mezzi di cui all'art. 15 per così dire "presi a prestito", o con altri reputati più idonei.

## 15. TERMINI TEMPORALI FISSATI DAL COMMA 7 DELL'ART. 17 L.U.R.

Le disposizioni legislative in tema di varianti parziali fissano termini, innanzitutto, per la pubblicazione della variante adottata e per il deposito di osservazioni. Il termine per la pubblicazione (da effettuare sul sito informatico del comune) è di trenta giorni, ed è tassativo, in quanto darebbe luogo all'illegittimità del procedimento e della sua conclusione il fatto di aver pubblicato la variante per un tempo inferiore.

In analogia al criterio previsto all'art. 15 del LR 56/77, il periodo di pubblicazione della delibera di adozione (completa di tutti gli atti della variante) è da intendersi per "30 giorni consecutivi".

La legge fissa poi il termine per il deposito delle eventuali osservazioni e proposte da parte di "chiunque nel pubblico interesse": anche tale termine è tassativo; esso si apre con il quindicesimo giorno di pubblicazione e si chiude con il trentesimo.

Il comma 7 stabilisce quindi un ulteriore termine di trenta giorni a carico del Comune: esso decorre dallo scadere della pubblicazione di cui or ora si è detto ed è assegnato al Comune medesimo al fine di assumere (con delibera consiliare) le decisioni sulle osservazioni e proposte e di approvare "definitivamente" la variante parziale, naturalmente sempre con delibera di Consiglio e dopo aver acquisito il parere della Provincia. Tale termine è meramente acceleratorio, ed è privo di qualsiasi perentorietà, come risulta chiaramente dal testo legislativo.

Alla Provincia è dato il termine di quarantacinque giorni (dalla ricezione degli atti della variante) per pronunciarsi, in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornire il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Il termine in questione è sicuramente perentorio, nel senso tecnico-giuridico del termine: la legge stessa stabilisce infatti che *"la pronuncia della Provincia o della città metropolitana si intendono positivi se non intervengono entro il termine sopra citato"*.

La legge non disciplina la materia dei termini temporali nel caso in cui intervenga la necessità di chiarimenti o integrazioni perché la Provincia possa esprimere il suo parere; tale silenzio costringe ad applicare principi generali. Poiché il termine di cui la Provincia è gravata è perentorio, e non meramente acceleratorio, va ritenuto che tale termine si possa considerare interrotto solo nel caso in cui le carenze degli atti trasmessi dal Comune sono tali da violare disposizioni normative, oppure da impedire alla Provincia la piena conoscenza del contenuto della variante, e quindi l'espressione del parere.

Si rammenta che il comma 7 del citato art. 17 fa obbligo al Comune di trasmettere alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, copia della delibera di approvazione della variante stessa, insieme all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.

Si sottolinea che la variante diviene efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

16. PRESENZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE ASSUNTO AI SENSI  
DELL'ART. 9-bis L.R. 56/77

Tra le disposizioni del comma 7 dell'art. 17 e quelle dell'art. 9-bis della legge urbanistica regionale non intercorre un rapporto specifico.

Per quanto riguarda le competenze della Provincia nella procedura di variante parziale, è evidente il fatto che l'eventuale provvedimento cautelare della Giunta Regionale assunto ai sensi dell'anzidetto art. 9-bis della l.reg. 56/77 non rientra nel novero dei "progetti sovracomunali approvati", né è assimilabile ad uno stralcio di Piano territoriale provinciale.

Conseguentemente, quand'anche si riscontrasse che la variante parziale al P.R.G. adottata dal Comune incide su aree interessate dal provvedimento cautelare di cui dianzi e sui contenuti del provvedimento stesso, la Provincia non potrebbe esprimere parere di "non compatibilità": la legge le preclude infatti la facoltà di riferire la compatibilità anzidetta ad atti diversi dal "piano territoriale provinciale" e dai "progetti sovracomunali approvati".

Diversamente avverrebbe se, anziché il provvedimento di cui all'art. 9-bis della legge reg. 56/77, esistesse (avendone la Provincia conoscenza) ad esempio un progetto approvato dal Magistrato del Po, con cui la variante adottata vada a scontrarsi.

Naturalmente, ove le consti l'avvenuta applicazione dell'art. 9-bis, la Provincia produrrà invece un'"osservazione" alla variante parziale adottata: nella situazione esaminata, la proposizione dell'osservazione stessa, più che una facoltà, costituisce un vero e proprio dovere dell'Ente.

17. PRECISAZIONI IN ORDINE A: CONTIGUITA' DELLE AREE - OPERE DI URBANIZZAZIONE - TUTELA DEGLI AMBITI INDIVIDUATI AI SENSI ART. 24

Il testo dell'art. 17 LR. 56/77, come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, al comma 5 stabilisce tutte le condizioni che definiscono una variante parziale, precisando i limiti dimensionali delle modifiche ammesse e definendo al comma 6 che: *“I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all’intero arco di validità temporale del PRG; e che “le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali”.*

In funzione di tali disposizioni è dunque importante vengano definiti e delimitati dai Comuni i nuclei e centri abitati, secondo la perimetrazione prevista all’art. 12, comma 5bis, della LR 56/77 (come modificata dalla LR 3/2013), di cui sono indicate le procedure di approvazione all’art. 81 della stessa legge e sono definiti i criteri di individuazione nel comunicato regionale “Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato” pubblicato sul Bollettino regionale n. 44 del 31/10/2013.

In assenza di tale perimetrazione, la contiguità con nuclei o centri abitati dovrà comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni regionali. In tal caso, per particolari situazioni di dubbia interpretazione, la Provincia, per la formulazione del pronunciamento di competenza provvederà a chiedere approfondimenti al Comune e, se necessario, a chiedere parere al competente Settore regionale.

In merito alla presenza di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, devono essere schematicamente illustrate in una tavola apposita - allegata alla variante o inserita nella relazione - le principali opere a rete presenti nell’ambito oggetto di variante o in prossimità ad essa: acquedotto, illuminazione, fognatura (o in assenza fossa imhoff) ....

Il comma 5 dell'art. 17, tra le condizioni stabilite per le varianti parziali, indica alla lettera h) le modifiche che *“non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”*.

Pertanto, si ritiene che con variante parziale non possa essere modificata la perimetrazione vigente ed approvata del centro storico e che non possano essere ammesse previsioni che consentano interventi di maggiore impatto sugli edifici esistenti rispetto a quanto previsto nel PRG vigente. Infatti, l'introduzione di norme che prevedano una modifica del tipo di intervento più incisiva rispetto a quelli previsti nel PRG vigente, sicuramente va a modificare la tutela e quindi la salvaguardia del centro storico.

Sono pertanto da escludere con variante parziale interventi che possano ammettere un'eventuale demolizione, parziale o totale di un edificio, se questa non è già prevista nel PRG e se non si tratta di eliminazione di palesi superfetazioni o di anomale strutture deturpanti, la cui eliminazione risulti un miglioramento per l'edificio e non una riduzione della sua tutela. In tal caso dovrà essere presentata idonea documentazione atta a comprendere esattamente le modalità di intervento, a esaminare la soluzione scelta e quindi ad illustrare il mantenimento della tutela e salvaguardia del centro storico.

In assenza della perimetrazione di cui all'art. 12 comma 5bis della LR 56/77, in riferimento alle ipotesi nelle quali al fine di riconoscere la presenza del requisito della contiguità, con particolare riferimento alla presenza di infrastrutture collocate in posizione intermedia fra l'area "urbanizzata o di nuovo impianto prevista dal piano regolatore generale vigente" e quella con la quale si dà luogo all'incremento oggetto della variante, si può evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, ci si chiede se una strada o un canale spezzino la contiguità ed escludano quindi l'esistenza del requisito di che trattasi.

Analogamente a quanto è stato ritenuto e tuttora si ritiene nei casi in cui la contiguità rileva ai fini del "vincolo" ad una determinata edificazione, va ritenuto che non si possa attribuire al solo fatto della presenza di un'infrastruttura la conseguenza necessaria

dell'interruzione della contiguità pretesa dall'art. 17 della legge urbanistica regionale, nel testo introdotto dalla l.reg. 41/1997.

Una strada prevista dal piano regolatore generale, invero, unisce anziché separare; ma, d'altro canto, non si potrebbe ragionevolmente affermare che sono contigue due aree separate dal piazzale di manovra e dal fascio di binari prossimi ad una stazione ferroviaria; né sarebbe sostenibile la contiguità di aree situate sulle opposte rive del Po o ai due lati dell'aeroporto di Levaldigi.

In altri termini, come già si è detto, non si può affermare che la sola presenza di un'infrastruttura conduca ad escludere la contiguità delle aree, ai fini dell'art. 17 LR 56/77 e s.m.i.; ma, di contro, non si può neppure affermare che qualsiasi infrastruttura unisca anziché separare con la conseguenza (che sarebbe assurda) di determinare sempre contiguità fra le aree latitanti l'infrastruttura stessa.

Occorre dunque valutare le singole situazioni; ciò può avvenire sulla scorta dei seguenti criteri:

- 1) la "contiguità" delle aree presuppone comunque, in ogni caso, la vicinanza fisica delle aree stesse;  
occorre invero non dimenticare che l'aggettivo "contiguo", nella lingua italiana, sta ad indicare una condizione di "immediata vicinanza o successione di due cose nello spazio o nel tempo"; che sinonimi di tale termine sono le parole "attiguo", "confinante"; ed infine che l'aggettivo medesimo (così come il sostantivo "contiguità") deriva dal latino "cum tangere", ossia "toccare");  
la lettura dell'espressione legislativa in questione, per quanto ragionata ed articolata con riferimento alla concretezza delle situazioni, non può dunque prescindere dal fatto che due aree contigue sono comunque necessariamente non distanti fra loro;  
se dunque fra quelle aree si colloca, ad esempio, un'infrastruttura di ampie dimensioni, non può più dirsi che le aree stesse siano "contigue": e ciò, non per la presenza dell'infrastruttura, ma per la distanza che le separa; parimenti, esclude la contiguità l'esistenza di una infrastruttura interposta la cui natura, di per sé, implica

isolamento rispetto alle aree latitanti o addirittura contrasta con le funzioni proprie dell'intorno;

- 2) un'infrastruttura di tipo lineare, quale può essere una normale strada, non toglie peraltro contiguità alle aree latitanti, anche se - fisicamente - tali aree non si toccano più: la contiguità "urbanistica" risponde invero a fini che non sono, in tutta evidenza, considerati nella valenza che il termine assume nella sua letteralità; sul piano urbanistico, più aree sono contigue quando impegnano la stessa porzione di territorio, sono raggiungibili con un unico o coordinato sistema di opere di urbanizzazione, anche se non si toccano fisicamente.

La presenza di una strada può peraltro dar luogo ad una maggiore articolazione del problema: occorre infatti considerare la funzione svolta dalla strada stessa, se meramente locale o - invece - inerente in prevalenza ad un consistente traffico a percorrenza più lunga. In quest'ultimo caso, può rendersi necessaria una tutela più incisiva del tronco stradale per garantirne la piena funzionalità, con la conseguenza che l'infrastruttura viene allora a costituire elemento che interrompe la contiguità fra due aree.

## 18. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Le nuove disposizioni introdotte con la LR 3/2013 e la successiva LR 17/2013, hanno precisato anche per le varianti parziali (art. 17, comma 9) i casi di esclusione della verifica di assoggettabilità alla VAS, che sono limitati alle varianti:

*“finalizzate all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”.*

Ogni altro contenuto di variante è soggetto a verifica preventiva o a valutazione ambientale strategica.

Ai sensi delle disposizioni della vigente **DGR n. 25-2977 del 29.02.2016 (Allegato 1, punti j.1 e j.2)** la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS può essere effettuata:

- **“in maniera contestuale”**, secondo la quale il Comune prevede l’integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione e adotta e pubblica la variante parziale comprensiva del documento tecnico per la verifica di VAS; in tal caso, la Provincia esprime il parere di competenza e fornisce il contributo ambientale entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione di variante;
- **“in sequenza”**, secondo la quale il Comune espleta la **fase di verifica prima della fase di pubblicazione**, con l’adozione del documento tecnico per la fase di verifica VAS mediante deliberazione di Giunta Comunale. In tal caso, la Provincia esprime il proprio contributo ambientale entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

L’esito della verifica VAS deve essere riportato nelle delibere di adozione ed approvazione della variante, anche in caso di esclusione dal processo valutativo.

L'automatica esclusione ai sensi del sopra citato comma 9, deve essere sempre esplicitamente motivata nelle deliberazioni comunali di adozione ed approvazione delle varianti parziali.

Qualora una variante parziale sia sottoposta a valutazione, la documentazione di VAS (rapporto ambientale e sintesi non tecnica) deve essere allegata alla documentazione di variante parziale, sulla quale la Provincia si esprimerà e fornirà il proprio contributo ambientale nel termine dei 45 giorni stabiliti per il parere di competenza.

# ALLEGATO

## CONTENUTI E MODALITA' DI INVIO DELLE VARIANTI PARZIALI

### Documentazione da presentare per la formulazione del parere

Atti necessari per l'espressione del pronunciamento di competenza della Provincia:

#### ◆ Richiesta parere

Deve riportare l'esatta indicazione della variante, degli estremi della delibera di adozione, della documentazione allegata e contenere – se non riportata nella deliberazione consiliare di adozione – la dichiarazione circa la conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con gli oggetti di variante.

#### ◆ Deliberazione consiliare di adozione del progetto preliminare

Per la corretta redazione dell'atto deliberativo deve essere fatto esplicito riferimento ai contenuti dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013" pubblicata sul BUR n. 33 del 14.8.2013, in particolare ai seguenti commi:

- **Comma 2:**  
deve essere dichiarata la **conformità** della variante con la pianificazione sovracomunale (PTR, Piani d'area ...);
- **Comma 5:**  
deve essere dichiarato il rispetto di **tutte** le condizioni (lettere da a) ad h)) che definiscono la variante parziale elencandole in **dettaglio** nella deliberazione ed esplicitandole nella relazione illustrativa.  
Per la verifica della lettera a), la relazione illustrativa dovrà contenere copia della **deliberazione regionale di approvazione** del PRG vigente e successive eventuali varianti;
- **Comma 6:**  
nel caso in cui le modifiche di variante riguardino nuove previsioni insediative gli elaborati devono comprendere una **tavola schematica delle urbanizzazioni** primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.
  - Nel caso in cui gli oggetti non riguardino nuove previsioni insediative, la deliberazione comunale dovrà **esplicitare** l'eventuale mancata predisposizione della tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti;
- **Comma 7:**  
oltre alla puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è da classificare come parziale, di cui al comma 5, occorre riportare il **prospetto numerico** relativo alla **capacità insediativa residenziale vigente**, da cui deve emergere il rispetto dei **parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e f)** riferite al complesso delle varianti parziali approvate.
  - Nel caso in cui gli oggetti di variante non interessino la capacità insediativa o non necessitino di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche, nella deliberazione deve essere fatto esplicito riferimento a tale circostanza, **confermando e precisando comunque sempre il valore della capacità residenziale esistente**;

in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica:

- **Comma 8:**  
con procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS nella deliberazione “in sequenza” deve essere dichiarato **l’esito** della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS,  
**oppure,**  
in applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS in maniera contestuale, ai sensi della DGR 29.2.2016, n. 25-2977, nella delibera di adozione della variante deve essere esplicitata l’applicazione di tale modalità
- **Comma 11:**  
nel **caso di esclusione** dal processo di valutazione ambientale strategica, di cui al c. 9 dell’art. 17 (come modificato dalla LR 17/2013) la deliberazione di adozione deve contenere la **puntuale elencazione** delle condizioni di esclusione (variante per area di localizzazione di intervento soggetto a VIA, adeguamento al PAI, adeguamento a normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, adeguamento a normativa e disposizioni puntuali di altri piani settoriali i piani sovraordinati già sottoposti a VAS).

**La mancanza della deliberazione o l’incompletezza della deliberazione rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, determina la non procedibilità dell’istruttoria.**

- ◆ **Elaborati** di variante adottati, firmati dal professionista incaricato e abilitato a redigerla e dal responsabile del procedimento. La denominazione deve corrispondere perfettamente a quella degli elaborati elencati in delibera.

In linea generale gli **elaborati** devono comprendere:

- **Relazione illustrativa:**  
deve contenere le motivazioni e la puntuale descrizione di tutte le modifiche apportate al P.R.G. per consentirne la completa individuazione e comprensione: al tal fine è opportuna l’illustrazione, mediante idonei stralci cartografici e/o normativi della situazione del P.R.G. vigente per rendere possibile la comparazione con la proposta di variante.  
Inoltre, si richiede che sia/no inserita/e la/le deliberazione/i regionale/i di approvazione del PRG e relative varianti strutturali, a supporto della dichiarazione comunale circa il rispetto delle modificazioni introdotte in sede di approvazione regionale, di cui all’art. 17, comma 5, lettera a) della LR 56/77, come modificata dalla LR 3/2013.  
**La mancanza della relazione illustrativa determina la non procedibilità dell’istruttoria sino all’avvenuta integrazione.**
- **Norme tecniche di attuazione:**  
nel caso in cui siano oggetto di modifiche, è necessario che le modifiche siano evidenziate all’interno del testo originario.
- **Tavole** della variante, alle diverse scale dello strumento urbanistico vigente:  
devono essere allegate tutte le tavole necessarie in rapporto ai contenuti della variante in modo tale che ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie di P.R.G.
- **Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti:**  
può anche essere inserita nella relazione come stralcio cartografico illustrativo della situazione vigente. Si ricorda che l’eventuale mancata predisposizione della tavola schematica deve essere chiaramente esplicitata nelle deliberazioni di adozione ed approvazione.
- **Verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica:**

può essere inserita nella relazione illustrativa, senza necessariamente costituire un allegato.

- **Eventuale relazione geologico-tecnica:**  
deve essere effettuata per le aree oggetto di variante interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche.

**In caso di mancata rispondenza tra la documentazione inviata e quella elencata in delibera, non si procede all'istruttoria, restituendo gli atti al Comune.**

### Verifica di assoggettabilità alla VAS

Ai sensi delle disposizioni della vigente **DGR 29.02.2016 n. 25-2977 (Allegato 1, punti j.1 e j.2)** la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS può essere effettuata:

- **“in maniera contestuale” alla variante**, in tal caso la Provincia esprime il parere di competenza e fornisce il contributo ambientale entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione di variante, **comprensiva del documento tecnico** di verifica di assoggettabilità alla VAS (v. Allegato 1, punto 1.4);
- **“in sequenza”**, per la quale la **fase di verifica viene effettuata prima di procedere all'adozione e pubblicazione della variante**. In tal caso la Provincia esprime il proprio contributo ambientale entro 30 giorni dal ricevimento del documento tecnico di verifica VAS, adottato con deliberazione di Giunta comunale. L'esito della valutazione deve essere riportato all'interno delle delibere di adozione ed approvazione della variante. Come precisato dall'Allegato 1, punto 1.4 “Documentazione necessaria” della DGR sopra citata, il documento tecnico di verifica VAS deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato VI del D.Lgs 152/2006 e smi.

## **Formato della documentazione e modalità di invio**

### Documentazione in formato cartaceo

- ◆ **Richiesta parere**
- ◆ **Deliberazione consiliare di adozione** del progetto preliminare, in copia conforme all'originale
- ◆ **N. 1 copia su supporto informatico (CD/DVD) degli elaborati** di variante adottati, redatti dal professionista incaricato e abilitato a redigerla
- ◆ **Certificazione** in merito alla conformità di quanto contenuto sul supporto informatico con l'originale allegato alla deliberazione consiliare
- ◆ **N. 1 copia cartacea della tavola di progetto** del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:10.000), a firma del professionista incaricato e del responsabile del procedimento, contenente l'evidenziazione degli oggetti di variante.

Indirizzo di posta: **Provincia di Cuneo - Ufficio Pianificazione - C.so Nizza 21 - 12100 Cuneo**

### Documentazione in formato elettronico

#### **Dimensione massima complessiva 50 MB - tramite posta elettronica certificata**

- ◆ **Richiesta parere:**
  - scansione dell'originale cartaceo sottoscritto, firmata digitalmente, **ovvero**
  - file pdf/A, firmato digitalmente
- ◆ **Deliberazione consiliare, in copia conforme all'originale:**
  - scansione dell'originale cartaceo, firmata digitalmente dal segretario comunale o suo delegato, **ovvero**

- file pdf/A, firmato digitalmente
- ◆ **Elaborati:**
  - **files pdf/A + certificazione** della conformità della documentazione informatica con l'originale allegato alla deliberazione consiliare, sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento, **ovvero**
  - **files pdf/A, firmati digitalmente** dal professionista incaricato e dal responsabile del procedimento

Posta elettronica certificata: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

### **Documentazione di dimensione superiore a 50 MB**

- Inviare la documentazione **su supporto informatico (CD) con lettera di trasmissione** in formato cartaceo, anticipata in formato digitale tramite posta certificata.  
**ovvero**
- Trasmettere la documentazione di variante tramite posta certificata **mediante più invii, precisandone il numero.**

**Una documentazione incompleta – in formato elettronico o cartaceo – non consente l'avvio del procedimento per la formulazione del parere provinciale.**

Si ricorda, secondo quanto precisato nel Regolamento regionale "Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15bis della LR 56/77 (Tutela e uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale, emanato con DGPR 23 gennaio 2017 n. 1/8R, *"comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'articolo 15, commi 4 e 5 della LR 56/77"*. Pertanto, anche per gli elaborati delle varianti parziali, oltre alla deliberazione di adozione/approvazione, **occorre trasmettere la documentazione e gli elaborati** che costituiscono parti integranti di tale provvedimento.

## **Documentazione da inviare ad avvenuta approvazione**

Entro dieci giorni dall'**approvazione definitiva** deve essere inviata alla Provincia, nel formato e con le modalità in precedenza indicate:

- **Lettera di trasmissione**
- **Deliberazione consiliare di approvazione**, in copia conforme all'originale
- **n. 1 copia completa** degli elaborati approvati in formato elettronico,
- **certificazione** di conformità degli elaborati digitali con gli originali allegati alla deliberazione consiliare

Indirizzo di posta: **Provincia di Cuneo - Ufficio Pianificazione - C.so Nizza 21 - 12100 Cuneo**

Posta elettronica certificata: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Della documentazione di approvazione definitiva deve essere inoltrata anche **copia alla Regione.**

**La variante diviene efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione** (art. 17, comma 7, LR 56/77 come modificata dalle LR 3/2013 e LR 17/2013)